



Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali

Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare le finalità della politica agricola comune di cui all'articolo 39;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, ed in particolare l'articolo 3 che disciplina le deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia (Quinta Sezione) del 5 settembre 2019 nella causa C-443/18, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, proposto il 4 luglio 2018;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);



*Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTA la Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

VISTA la Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

VISTA la Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, n. 617, recante «Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e loro associazioni», come modificato dal decreto del 12 luglio 2019, n.7442;

VISTO il decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello Sviluppo Economico, recante «Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 quater della Legge 21 maggio 2019 n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia"»;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee», ed in particolare l'articolo 4 il quale prevede l'adozione, tramite decreto, di provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati a livello comunitario in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;



*Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo riconoscimento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2020, n. 53, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'11 gennaio 2021, n. 7 - serie generale, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei Conti in data 1° aprile 2022 al n. 237;

VISTA la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022, n. 138295, registrata all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 4 aprile 2022 al n. 263;

VISTA la direttiva del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del 25 marzo 2022, n. 140173, registrata all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 4 aprile 2022 al n. 262;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 153139 del 1° aprile 2021 recante "Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni", registrato dalla Corte dei Conti in data 21 aprile 2021 al numero 208, e, in particolare, gli articoli 1 e 2 che prevedono la delega al Sottosegretario di Stato, Sen. Francesco Battistoni, delle funzioni relative, tra l'altro, alla filiera olivicola e la firma dei relativi atti e provvedimenti;

CONSIDERATA l'urgenza dell'adozione del provvedimento, nelle more dell'assenso delle Autorità dell'Unione europea in ordine al Piano Strategico della PAC dell'Italia, e considerata la specificità e il nuovo corso imposto alla programmazione 2023/2027 per il settore oleicolo, disciplinata dal Regolamento (UE) n. 2021/2115 e dal Regolamento delegato (UE) n. 2022/126;

RITENUTO necessario adeguare la procedura informatica relativamente alle informazioni da trasmettere da parte dei soggetti interessati, utilizzando unicamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 14/9/2022, con la quale, tra l'altro, si è deciso di considerare come valore della produzione commercializzata l'anno 2022 anziché l'anno 2021 e di adeguare conseguentemente le date di presentazione ed istruttoria dei relativi programmi, con ciò determinando anche la necessità di modificare la scadenza nella presentazione dei programmi in data successiva al 10 ottobre 2022;

VISTA la comunicazione n. 502183 del 6 ottobre 2022 con la quale si informa la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle



Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali

modifiche procedurali introdotte al fine di assicurare puntuale adempimento alla richiamata intesa del 14 settembre 2022

DECRETA:

Articolo 1

(Oggetto, campo di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto reca norme per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115, con riferimento al Capo III, Tipi di intervento in alcuni settori, Sezione 1 - Disposizioni generali, ed in particolare articolo 42, lettera e), articolo 44, articolo 46, articolo 47, articolo 48, e Sezione 6 - Settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, articolo 63, articolo 64 e articolo 65, nonché del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126.
2. I tipi di intervento sono attuati mediante i programmi operativi delle OP e delle AOP. A tal fine si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n.2021/2115 all'articolo 50, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 8, e all'articolo 51, fatto salvo quanto previsto all'articolo 65, paragrafo 3.
3. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - b) "AGEA - organismo di coordinamento": l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, soggetto designato ad eseguire i compiti di cui all'articolo 10 del Regolamento UE 2116/2021;
 - c) "Regioni": le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
 - d) "Regione di riferimento": Regione in cui il richiedente possiede il maggior valore di produzione commercializzata;
 - e) "AGEA - organismo pagatore": l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, soggetto che esercita le funzioni di gestione e controllo delle spese di cui al presente decreto ai sensi dell'articolo 9, punto 1, del Regolamento (UE) n.2021/2116;
 - f) "OP": organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617, e ss.mm.ii.;
 - g) "AOP": associazione di organizzazioni dei produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617, e ss.mm.ii.;
 - h) "Autorità competenti": il Ministero e le Regioni;
 - i) "Organizzazione beneficiaria": l'OP ovvero l'AOP che ha ricevuto l'approvazione del programma operativo;
 - j) "Programma operativo": programma, della durata minima di tre anni e massima di cinque, presentato da ciascuna OP e/o AOP in cui siano indicati e dettagliati gli interventi e gli



Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali

obiettivi specificati all'allegato I del presente decreto;

- k) "Programma esecutivo o di esecuzione": programma delle spese relative alla sola annualità di riferimento, in cui sono dettagliate le differenti tipologie di costi relative agli interventi del rispettivo programma operativo, come nell'allegato I;
- l) "Regolamento": il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;
- m) "Regolamento delegato": il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021;
- n) "VPC": il valore della produzione commercializzata determinato conformemente all'allegato IV del presente decreto;
- o) "CUAA": Codice Unico Aziende Agricole;
- p) "Fascicolo aziendale validato": fascicolo aziendale confermato o aggiornato annualmente così come disposto dall'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- q) "SIAN": portale di erogazione dei servizi digitali del Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Articolo 2

(Beneficiari)

1. Il programma operativo può essere presentato dalle organizzazioni dei produttori e dalle associazioni di organizzazioni di produttori, come definite dagli articoli 152 e 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii., e riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617, e ss.mm.ii.

Articolo 3

(Competenze)

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, la ripartizione delle competenze tra il Ministero, le Regioni, l'AGEA - organismo pagatore e AGEA - coordinamento è così disciplinata:

a) Il Ministero:

1. l'ufficio PQAI II svolge l'istruttoria per il riconoscimento e per la permanenza del riconoscimento delle AOP informando l'Organismo pagatore prima dell'erogazione del saldo degli aiuti finanziari; inoltre cura l'elenco nazionale delle OP e AOP riconosciute e lo pubblica sul sito internet istituzionale;

2. l'ufficio PIUE IV approva i programmi operativi e ammette i relativi importi dei



Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali

programmi esecutivi, nonché le eventuali richieste di modifiche in corso d'opera; inoltre predisporre e pubblica sul sito internet istituzionale l'elenco nazionale delle organizzazioni beneficiarie con i relativi programmi operativi e le spese ammesse per il programma di esecuzione.

b) Le Regioni:

1. svolgono l'istruttoria per il riconoscimento e per la permanenza del riconoscimento delle OP, anche avvalendosi del SIAN, informando l'AGEA Organismo pagatore prima dell'erogazione del saldo degli aiuti finanziari;

2. definiscono, di concerto con il Ministero, Ufficio PIUE IV, le procedure per l'accertamento del valore della produzione commercializzata delle OP/AOP. L'accertamento si effettua, attraverso il sistema telematico di cui al portale SIAN, sulla base dei dettagli tecnici forniti dal Mipaaf con successivo e specifico provvedimento dopo l'approvazione dei PO e prima del pagamento del saldo;

3. approvano i programmi operativi presentati dalle OP e ammettono i relativi importi dei programmi esecutivi, nonché le eventuali richieste di modifiche in corso d'opera. Nel caso di OP a carattere interregionale, l'approvazione è in capo alla Regione di riferimento per l'intero programma;

4. comunicano al Ministero - Ufficio PIUE IV l'elenco delle organizzazioni beneficiarie ammesse ai programmi operativi e i relativi importi approvati.

c) L'AGEA - organismo pagatore:

1. verifica la completezza e l'idoneità formale di tutta la documentazione presentata dalle organizzazioni beneficiarie;

2. adotta le disposizioni per la gestione delle domande di anticipo e saldo;

3. acquisisce le domande di erogazione degli aiuti;

4. effettua i controlli di competenza;

5. acquisisce dal Ministero - Ufficio PQAI II e dalle Regioni apposita comunicazione attestante il mantenimento dei requisiti del riconoscimento da parte di ciascuna AOP e OP;

6. esegue i pagamenti dei programmi operativi per ciascun anno di esecuzione, dopo aver ricevuto i resoconti dei controlli amministrativi, contabili e in loco, e determina le spese ammissibili con i relativi importi.

d) L'AGEA - organismo di coordinamento:

1. adempie agli obblighi di comunicazione verso la Commissione Europea;

2. riceve le informazioni di propria competenza necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione Europea;



*Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari e forestali*

3. trasmette copia delle comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero – Ufficio PIUE IV.

Articolo 4

(Dotazione finanziaria)

1. L'aiuto finanziario dell'Unione europea per i programmi operativi è pari a euro 34.590.000,00 (trentaquattromilionicinquecentonovantamila/00) per ciascun anno di esecuzione, come stabilito dall'articolo 88, punto 4, lettera c), del Regolamento.
2. Ad integrazione dell'aiuto finanziario dell'Unione europea, le organizzazioni beneficiarie partecipano con fondi propri alla realizzazione dei programmi operativi.
3. Il cofinanziamento dei programmi è completato da un finanziamento nazionale nella misura pari alla quota di partecipazione delle organizzazioni beneficiarie e, in ogni caso, non superiore al 50% dei costi non coperti dell'aiuto finanziario dell'Unione europea.
4. Il Ministero provvede a chiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze il necessario stanziamento dei fondi nazionali, che saranno direttamente trasferiti ad AGEA – organismo pagatore.

Articolo 5

(Valore della produzione commercializzata e Fondo di esercizio)

1. Il VPC di ciascuna OP e/o AOP è definito come da allegato IV al presente decreto, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 30 a 32 del Regolamento delegato.
2. Il fondo di esercizio previsto dall'articolo 51 del Regolamento è costituito in base al VPC come da allegato V al presente decreto. È composto:
 - a) dall'aiuto finanziario dell'Unione europea di cui all'articolo 65, punto 2 del Regolamento;
 - b) dal finanziamento nazionale, di cui all'articolo 65, del punto 3, del Regolamento,
 - c) dai contributi finanziari degli aderenti all'organizzazione beneficiaria o dell'organizzazione stessa o entrambi, di cui all'articolo 51, punto 1, lettera a), del Regolamento.
3. Il fondo di esercizio di cui al comma precedente del presente articolo è gestito mediante un conto corrente dedicato destinato in via esclusiva a tutte le operazioni finanziarie inerenti al programma operativo, anche al fine di consentire agli organi di controllo l'agevole identificazione e verifica delle entrate e delle uscite.



Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 6

(Presentazione dei programmi operativi e documentazione necessaria)

1. I programmi operativi hanno una durata minima triennale e massima quinquennale, e devono essere suddivisi in programmi esecutivi annuali.
2. Le domande per l'approvazione dei programmi operativi, complete di tutta la documentazione tecnica e amministrativa, compresa l'autodichiarazione del VPC, sono presentate attraverso il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) – Programmi operativi delle OP/AOP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (allegato I – Interventi e obiettivi dei programmi operativi, come da piano strategico nazionale), previa preventiva registrazione da parte dei delegati legali rappresentanti delle OP e AOP.

Articolo 7

(Termini per la presentazione dei programmi operativi ed esecutivi e istruttoria amministrativa)

1. Le OP e le AOP presentano, esclusivamente tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), entro il 31 ottobre 2022 il programma operativo ed entro il 10 gennaio 2023 il programma annuale di esecuzione relativo all'anno 2023; presentano, altresì, la documentazione elencata all'allegato I e i relativi allegati tecnici, come definito nel relativo portale SIAN.
2. L'importo dell'aiuto finanziario dell'Unione europea ammissibile del programma di esecuzione deve essere rapportato al VPC dell'anno $n - 1$ (laddove n è l'anno di attuazione del programma esecutivo) per le OP/AOP con esercizio contabile coincidente con l'anno solare, o al VPC proveniente dall'ultimo esercizio contabile accertato dall'autorità competente per le OP/AOP con esercizio contabile non coincidente con l'anno solare, le cui percentuali sono indicate all'articolo 65, punto 2, del Regolamento.
3. Per gli anni successivi al primo, entro il 10 gennaio di ogni anno di esecuzione del programma, le organizzazioni beneficiarie presentano il programma di esecuzione con i relativi allegati tecnici e le spese previste. L'importo dell'aiuto finanziario dell'Unione europea è rapportato al VPC secondo le modalità di cui al comma 2. Le OP e le AOP che non hanno presentato il programma operativo negli anni precedenti possono presentare esclusivamente il programma operativo e il programma annuale di esecuzione, secondo le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Entro il 15 dicembre 2022 le autorità competenti approvano il programma operativo ed entro il 10 febbraio 2023 il programma annuale di esecuzione e relativo importo ammissibile. Le spese eleggibili sono ammissibili, fatta salva l'approvazione da parte della Commissione europea del Piano Strategico della PAC, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo all'approvazione del programma operativo, fatta salva l'approvazione del programma esecutivo.
5. Per gli anni successivi, sempre entro il 10 febbraio di ciascun anno, le autorità competenti approvano il programma di esecuzione delle organizzazioni beneficiarie. Per le OP/AOP che



Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali

presentano il programma operativo da iniziare a partire dall'anno successivo, le autorità competenti approvano il programma operativo entro il 15 dicembre e il programma esecutivo entro il 10 febbraio.

6. Annualmente, nel caso di superamento da parte dei programmi di esecuzione della dotazione finanziaria annuale dell'Unione europea, si opererà un taglio lineare dell'importo richiesto per ricondurre la somma dell'aiuto finanziario dell'Unione europea all'importo di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto.

7. In relazione al comma 6, laddove le autorità competenti dovessero ritenere necessarie modifiche, entro il 31 gennaio di ciascun anno l'organizzazione beneficiaria deve presentare, tramite il portale del SIAN, il progetto con le variazioni apportate e l'eventuale rimodulazione finanziaria.

8. Entro le predette date di approvazione di ciascun anno, viene emanato il decreto direttoriale con l'elenco delle organizzazioni beneficiarie, i programmi operativi approvati, la spesa totale e gli aiuti finanziari ammessi del relativo programma esecutivo.

Articolo 8

(Finanziamento, contenuti e importo minimo dei programmi operativi)

1. Per ciascun anno di esecuzione, l'aiuto finanziario dell'Unione europea verrà corrisposto ad ogni singola organizzazione beneficiaria sulla base del VPC dell'anno solare $n - 1$ (laddove n è l'anno di attuazione del programma esecutivo). Per le OP/AOP con esercizio contabile coincidente con l'anno solare o dell'ultimo esercizio contabile accertato dall'autorità competente prima della presentazione del programma di esecuzione, nonché per le OP/AOP con esercizio contabile non coincidente con l'anno solare, l'aiuto finanziario dell'Unione europea può essere corrisposto in misura non superiore alla percentuale massima del 30% del VPC per gli anni di esecuzione 2023 e 2024, del 15% del VPC per gli anni di esecuzione 2025 e 2026, del 10% del VPC per l'anno di esecuzione 2027.

2. In deroga al precedente comma, le OP che si trovano nella condizione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617, potranno partecipare alla presentazione del programma operativo in base al VPC dichiarato in sede di riconoscimento ed accertato dall'autorità competente alla fine del programma di esecuzione e prima del saldo finale. Qualora dall'accertamento si dovesse riscontrare un VPC inferiore al dichiarato, gli aiuti finanziari saranno riportati al VPC accertato, così come definiti dell'articolo 65, punto 2, del Regolamento.

3. La quota dell'aiuto finanziario dell'Unione europea:

- non può superare il 75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere da a) a f), h) e k) del Regolamento;
- non può superare il 75 % della spesa effettivamente sostenuta per investimenti in attività fisse e non supera il 50 % per altri interventi connessi all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera g) del Regolamento;



Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali

- non può superare il 50% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera j) del regolamento;
 - non può superare il 75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere f) e h) del Regolamento, se il programma operativo viene attuato in almeno tre Paesi terzi o Stati membri non produttori in collaborazione con almeno una OP/AOP di Stato membro produttore, ovvero non può superare il 50 % della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere f) e h) del Regolamento qualora tale condizione non viene soddisfatta.
4. La quota di aiuto nazionale è pari al 50% dell'importo non coperto dall'aiuto finanziario dell'Unione europea.
 5. La restante quota è finanziata dall'organizzazione beneficiaria con contribuzioni finanziarie apportare dagli aderenti o dall'organizzazione stessa o da entrambi.
 6. Nel realizzare il programma operativo, le OP/AOP devono assicurare il miglioramento delle condizioni di impiego e applicazione degli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle Direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152. I servizi di consulenza, formazione e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie delle piante, devono favorire e riguardare l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le buone condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro e la salute e la sicurezza sul lavoro.
 7. Nelle Regioni Puglia, Calabria, Sicilia, Toscana, Campania e Lazio, dove, nelle ultime quattro campagne (2017-2020), si è registrata una produzione media regionale di olio di oliva superiore al 3,5% della produzione nazionale, l'importo minimo di ciascun programma di esecuzione è fissato in euro 100.000,00 (centomila/00).
 8. Il limite di cui al comma 7 non si applica alle restanti Regioni, che hanno registrato una produzione regionale inferiore al 3,5% della produzione nazionale.
 9. In tutte le Regioni, per le OP riconosciute per il solo segmento delle olive da tavola non è fissato un limite minimo dell'importo del programma di esecuzione.

Articolo 9

(OP ricadenti in zona infetta da Xylella fastidiosa)

1. In deroga al precedente articolo, le OP che ricadono nelle zone infette da Xylella fastidiosa di cui all'allegato III, parte A, del Regolamento UE 2020/1201, possono presentare un programma operativo sulla base del VPC calcolato, secondo l'articolo 32.3 lettera b) del Regolamento delegato (UE) n. 126/2022, pari all'85% del valore medio registrato nei tre anni precedenti la decisione di esecuzione della Commissione del 13 febbraio 2014, relativa alle misure per impedire la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa.
2. Il VPC di cui al precedente comma è considerato fino al programma di esecuzione 2027. Ai



Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali

fini dell'accertamento di quanto dichiarato dalle OP, le autorità competenti verificano, sulla base della documentazione in possesso, la rispondenza delle dichiarazioni rese.

3. Nel caso in cui si dovesse riscontrare una discrepanza tra quanto dichiarato dalle OP e quanto accertato, si provvede alla riduzione in analogo percentuale dell'aiuto unionale e nazionale riconosciuto in prima istanza.

Articolo 10

(Programmi operativi delle OP e delle AOP)

1. Le OP presentano alle Regioni, attraverso il portale SIAN il programma operativo e il programma esecutivo rapportato al VPC, di cui all'articolo 8, comma 1. Le OP possono delegare e trasferire alla propria AOP tutto o parte del valore della propria produzione commercializzata e potranno presentare programmi operativi solo per la quota parte di VPC non trasferita alle AOP. Le OP presentano il programma esecutivo riportante i tipi di spesa degli interventi non delegati alla AOP. È vietato il doppio conteggio.

2. Le AOP, su delega delle OP aderenti, presentano un programma operativo composto dall'insieme dei tipi di intervento affidati dalle OP e da esse non realizzate.

3. Le OP aderenti ad una AOP a cui hanno affidato uno o più tipi di intervento, presentano alla Regione il loro programma operativo e relativo il programma esecutivo con l'indicazione degli interventi delegati alla AOP e il relativo VPC trasferito.

4. Il programma operativo totale della AOP riporta, in sezioni distinte, gli interventi e gli obiettivi individuati per ciascuna OP.

5. Le AOP che presentano un programma operativo costituiscono un fondo di esercizio finanziato con i contributi delle OP aderenti e gestito tramite un conto corrente dedicato. Il contributo dell'Unione europea è concesso a condizione che il programma operativo presentato, sia dalle stesse AOP gestito e attuato.

Articolo 11

(Modifiche del programma esecutivo in corso d'anno)

1. Le organizzazioni beneficiarie possono presentare per il programma di esecuzione in corso una sola domanda di modifica, al più tardi entro il 30 giugno di ciascun anno. Le modifiche devono essere corredate degli allegati tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni ed inserite nel sistema informativo SIAN.

2. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua:

- a) attuazione parziale dei programmi. In nessun caso l'attuazione parziale può comportare la riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva approvata per l'annualità in corso;
- b) modifica del contenuto dei programmi esecutivi con l'inserimento di nuovi interventi o



Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali

sostituzione, ma senza cambiare gli obiettivi.

3. La variazione dell'importo delle spese degli interventi per una differenza inferiore al 20% rispetto a quanto approvato, non necessita di preventiva istanza di approvazione da parte delle autorità competenti.
4. Resta inteso che il contributo unionale e nazionale del programma esecutivo non può superare quanto approvato.
5. Nelle more della decisione delle autorità competenti, le organizzazioni beneficiarie successivamente alla presentazione della modifica possono, sotto la propria responsabilità, dare corso ai contenuti della modifica prima della valutazione finale delle autorità competenti e previa immediata comunicazione alle stesse, nonché all'AGEA - organismo pagatore.
6. Le autorità competenti svolgono le opportune verifiche e controlli e adottano una decisione finale entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di modifica dell'anno in corso.
7. Se le autorità competenti non esprimono alcun parere entro 90 giorni dalla richiesta di modifica, la modifica si intende approvata.

Articolo 12

(Spese non ammissibili e spese ammissibili)

1. Per la realizzazione dei programmi operativi non sono ammesse le spese di cui all'allegato II del presente decreto, mentre sono ammissibili le spese di cui all'allegato III del presente decreto.

Articolo 13

(Domande di finanziamento)

1. Può essere presentata all'AGEA - organismo pagatore una sola richiesta di anticipo fino al 80% dell'importo approvato per il programma di esecuzione, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di esecuzione.
2. Entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di esecuzione, la richiesta di saldo deve essere presentata all'AGEA - organismo pagatore, esclusivamente utilizzando il portale del SIAN.
3. Le domande di finanziamento presentate dopo il 31 marzo sono irricevibili e l'AGEA - organismo pagatore non procederà al pagamento del saldo richiesto.



Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 14

(Domande di anticipo e saldo)

1. L'AGEA - organismo pagatore determina, con proprie istruzioni operative, le modalità operative per la presentazione delle domande di finanziamento di anticipo e di saldo dell'aiuto, unitamente allo svincolo della cauzione.

Articolo 15

(Pagamenti parziali)

1. Le organizzazioni beneficiarie possono chiedere pagamenti parziali – senza la costituzione di cauzioni a garanzia degli stessi - corrispondenti agli importi già spesi nell'ambito del programma operativo. L'importo di tali pagamenti non può essere superiore all'80% dell'importo delle spese sostenute e documentate.

Articolo 16

(Controlli)

1. L'Agea – organismo pagatore determina, con proprie istruzioni operative, le procedure operative nonché i criteri e le modalità attuative concernenti le verifiche e i controlli sulle domande presentate, in particolar modo per quanto riguarda l'ammissibilità formale, la corretta attuazione dei programmi esecutivi e la correttezza delle spese sostenute dalle organizzazioni beneficiarie.
2. Entro il 2 maggio di ciascuna annualità del programma l'AGEA - organismo pagatore acquisisce dal Ministero - Ufficio PQAI II e dalle Regioni apposita comunicazione attestante il mantenimento dei requisiti del riconoscimento rispettivamente delle AOP e delle OP.
3. Al fine di evitare il doppio finanziamento, le autorità competenti effettuano i controlli, sulla base delle condizioni stabilite dall'Allegato I. Le autorità competenti comunicano annualmente ad AGEA - organismo pagatore l'esito dei controlli, prima della data di erogazione del saldo.

Articolo 17

(Informatizzazione delle informazioni)

1. All'interno del SIAN sono rese disponibili apposite funzionalità, alle quali hanno accesso, per quanto di rispettiva competenza, il Ministero, le Regioni, l'AGEA - organismo pagatore, le organizzazioni beneficiarie, per ottemperare agli obblighi di inserimento dati e informazioni e controllo dei programmi operativi.
2. Le funzionalità telematiche del SIAN e le relative modalità di implementazione e aggiornamento sono definite dal Ministero e dall'AGEA - organismo pagatore, con propri provvedimenti.



Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 18

(Procedure di attuazione)

1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, le definizioni più dettagliate sui programmi operativi e le modalità di presentazione, approvazione ed esecuzione sono riportate negli allegati, che costituiscono parte integrante del decreto.
2. Successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui al primo comma sono disposti con decreto del Ministero, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni.
3. In deroga al comma 2, in caso di motivate situazioni di urgenza e/o di forza maggiore, le modifiche degli allegati possono essere disposte con decreto direttoriale.

Articolo 19

(Norme finali e transitorie)

1. I programmi di sostegno delle OP e AOP in corso, proseguono fino al 31 dicembre 2022 alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 70574 del 12/02/2021.

Articolo 20

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21

(Allegati)

1. Sono parte integrante del presente decreto i seguenti allegati:
ALLEGATO I – Programmi operativi, interventi, obiettivi e relativa documentazione amministrativa e tecnica da allegare all'istanza di partecipazione
ALLEGATO II - Elenco di tipi di spesa non ammissibili
ALLEGATO III - Elenco di tipi di spesa ammissibili
ALLEGATO IV - Calcolo e periodo di riferimento del valore della produzione commercializzata
ALLEGATO V - Fondo di esercizio e conto corrente dedicato



*Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Articolo 22

(Applicazione)

1. Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Sen. Francesco Battistoni

documento firmato digitalmente ai sensi del CAD